

**FOGLIO INFORMATIVO  
Richiedenti asilo & lavoro****Definizione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti**

**Richiedente asilo:** Un richiedente asilo é una persona che cerca protezione internazionale dalla persecuzione in un paese straniero e ha fatto una richiesta di riconoscimento dello status di protezione. La persona é considerata persona richiedente asilo fintanto che é in attesa della decisione della Commissione territoriale competente. Viene considerata persona richiedente asilo anche una persona che ha depositato un ricorso contro una prima decisione della Commissione fino alla nuova decisione della Commissione. Nel caso di un rigetto definitivo della domanda d' asilo le persone vengono invitate a lasciare il territorio statale.

**Rifugiato:** Un rifugiato é una persona che é fuggita da uno Stato per il giustificato timore di persecuzione imminente e ha chiesto la protezione in un altro paese nel quale ha ottenuto dalle autorità il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Un rifugiato é fondamentalmente equiparato ai cittadini italiani.

**Protezione umanitaria:** Le persone alle quali é concesso tale status hanno il diritto di risiedere sul territorio per un tempo limitato. Il soggiorno é rinnovabile su richiesta.

**Migranti:** I migranti solitamente lasciano la patria per migliorare le loro condizioni di vita.

**Svolgimento di attività lavorativa per i richiedenti asilo\***

In base all'art. 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 ai richiedenti asilo **é consentito svolgere attività lavorativa in Italia dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.**

Anche se la procedura di esame non é ancora terminata un richiedente asilo puó iniziare a lavorare dopo un periodo di 2 mesi. Per queste persone esiste dunque, **in base alle norme generalmente applicabili, la possibilità di essere assunte sia da datori di lavoro privati che pubblici.**

Ciò significa che il datore di lavoro deve fare la relativa comunicazione obbligatoria unificata del rapporto di lavoro all'Ufficio per l'osservazione del mercato del lavoro, realizzando così gli obblighi di segnalazione per l'amministrazione del territorio (Ripartizione lavoro) come pure per le istituzioni come NISF/INPS e INAIL. Vi é inoltre anche la possibilità di assumere i richiedenti asilo con contratti di lavoro atipici come ad esempio buoni (i cosiddetti "voucher") per un lavoro occasionale accessorio. Fa eccezione il settore agricolo in cui l'utilizzo di buoni lavoro é ammesso solo per aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro.

Nel caso in cui i richiedenti asilo non dovessero trovare lavoro ed hanno un età compresa tra i 16 ed i 65 anni, possono iscriversi nelle liste di disoccupazione presso il Centro di mediazione lavoro competente. Per l'iscrizione nelle relative liste i richiedenti asilo devono presentarsi di persona perché é necessario esibire il permesso di soggiorno (é sufficiente *"la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale"* ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142).

\* Il termine giuridicamente corretto per i richiedenti asilo é „richiedente protezione internazionale“.





Persone di contatto: i coordinatori dei centri di mediazione lavoro (Cml)  
Cml Bolzano: dott.ssa Alessia Bertoluzza – e-mail: cml-bolzano@provincia.bz.it  
Cml Bressanone-Vipiteno: dott.ssa Klaudia Palfrader – e-mail: cml-bressanone@provincia.bz.it  
Cml Merano: dott.ssa Sigrid Wally – e-mail: cml-merano@provincia.bz.it  
Cml Egna: Rag. Priska Pernstich Steinegger – e-mail: cml-egna@provincia.bz.it  
Cml Silandro: Robert Grüner – e-mail: cml-silandro@provincia.bz.it  
Cml Brunico: Georg Sapelza – e-mail: cml-brunico@provincia.bz.it

### **Lavoro di volontariato non retribuito a beneficio della collettività**

Nei **comuni** che hanno firmato un **protocollo d'intesa** con il Commissariato del Governo, la Provincia di Bolzano, le associazioni competenti dei centri di accoglienza per i rifugiati nonché eventuali altri istituti partner, i richiedenti asilo, ovvero i ricorrenti dei centri di accoglienza, possono svolgere un lavoro di volontariato quale attività di beneficenza a favore della popolazione locale già prima del decorso dei 60 giorni, cioè non appena hanno presentato la richiesta di riconoscimento. Sono esclusi i rifugiati riconosciuti e quelli con status di protezione sussidiaria.

Il cosiddetto **lavoro di volontariato** viene svolto volontariamente e gratuitamente e i Comuni o gli altri enti coinvolti (comunità comprensoriale, servizi sociali, cooperative, fondazioni, associazioni) devono garantire: la necessaria istruzione e formazione per le attività previste, i dispositivi di protezione individuale, un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi, la consegna ai volontari di mezzi adatti per rendere visibile le loro attività di volontariato; è inoltre prevista la nomina di un tutor. Per l'occupazione dei richiedenti asilo non sono previsti né benefici contributivi né sovvenzioni.

Persona di contatto:  
dott.ssa Elisabeth Thaler – Ufficio Anziani e distretti sociali – e-mail: elisabeth.thaler@provincia.bz.it

### **Opportunità di tirocini per i richiedenti asilo**

I tirocini sono regolati dalla delibera della Giunta Provinciale del 24 giugno 2013 n. 949 "Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale".

#### **L'allegato A della delibera stabilisce i „Criteri per i tirocini di orientamento e formazione attivati dalla Formazione professionale”**

I richiedenti asilo politico possono svolgere tirocini di orientamento e formazione che hanno lo scopo di favorire l'orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali. Non costituiscono alcun rapporto di lavoro ed possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici. Inoltre vengono offerte adeguate misure di accompagnamento per integrare la formazione al lavoro e sul lavoro. Il personale delle strutture di accogliimento e dei distretti sociali nonché i volontari delle strutture assistono le persone in cerca di un posto di tirocinio.

I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra le Aree alla Formazione professionale, la struttura ospitante e la persona beneficiaria. La convenzione, in cui è indicato anche il nominativo della persona di riferimento responsabile nella struttura ospitante, prevede l'elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell'esperienza e l'attestazione delle attività svolte. A seconda del progetto formativo i tirocini possono svolgersi fino ad una durata massima di 500 ore; per consentire il completamento del progetto formativo individuale il tirocinio può essere rinnovato per non più di due volte dalle Aree alla Formazione professionale.

Ai tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di presenza nella struttura ospitante sono corrisposti per ogni ora di effettiva presenza 4 euro; l'importo è maggiorato di 1,50 euro all'ora se



la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/domicilio o se la distanza all'interno dello stesso comune supera i 5 km. Il pagamento dell'importo complessivo avviene al termine del tirocinio ed è gestito dagli Uffici preposti presso la Formazione professionale. L'inizio del tirocinio deve essere comunicato all'Ufficio osservazione mercato del lavoro.

Persone di contatto per il Servizio orientamento professionale:

- dott. Roberto Rinaldi – e-mail: roberto.rinaldi@provincia.bz.it

- prof. Alessandro Emeri – e-mail: alessandro.emeri@provincia.bz.it

### **L'allegato B della delibera stabilisce i “Criteri per i tirocini per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato del lavoro”**

I rifugiati possono svolgere anche un tirocinio per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. I tirocini sono finalizzati all'assunzione di persone svantaggiate nel mercato del lavoro e trovano applicazione soltanto se al termine del tirocinio è prevista o prevedibile l'assunzione del tirocinante.

Il tirocinio ha una durata massima di 12 mesi. La struttura ospitante deve erogare al tirocinante una borsa lavoro mensile di almeno 400 euro. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è affiancato da una persona di riferimento designata dalla struttura ospitante nonché da un tutor nominato dalla Ripartizione Lavoro. La struttura ospitante deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La convenzione sottoscritta dal tirocinante e dalla struttura ospitante deve essere approvata dalla Ripartizione Lavoro. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l'approvazione della convenzione.

Le strutture private ospitanti possono chiedere un contributo provinciale all'Ufficio Servizio lavoro. Il limite massimo è di 400 euro e non può superare l'importo della borsa lavoro. Qualora, al termine del tirocinio non faccia seguito l'assunzione del tirocinante, può essere negata la liquidazione del contributo previsto alla struttura ospitante.

Persone di contatto: i coordinatori dei centri di mediazione lavoro (Cml)

Cml Bolzano: dott.ssa Alessia Bertoluzza – e-mail: cml-bolzano@provincia.bz.it

Cml Bressanone-Vipiteno: dott.ssa Klaudia Palfrader – e-mail: cml-bressanone@provincia.bz.it

Cml Merano: dott.ssa Sigrid Wally – e-mail: cml-merano@provincia.bz.it

Cml Egna: Rag. Priska Pernstich Steinegger – e-mail: cml-egna@provincia.bz.it

Cml Silandro: Robert Grüner – e-mail: cml-silandro@provincia.bz.it

Cml Brunico: Georg Sapelza – e-mail: cml-brunico@provincia.bz.it

settembre 2016